

DICHIARAZIONE DI PROTEZIONE
DEL MARCHIO COLLETTIVO
DI PRIMO DEPOSITO

Il sottoscritto AVV. **GIUSEPPE TAURINO**, nato il _____ a e residente alla via _____ n. _____, nella qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Trepuzzi, ai sensi dell'art. _____ dello Statuto dello stesso, provvede al deposito del MARCHIO COLLETTIVO di primo deposito, *ex art. 2570 Cod. Civ.* al fine di garantire l'origine e la qualità di un metodo.

Il Marchio consiste nella dicitura "**BANDE A SUD**". Tale dicitura è presentata nella seguente duplice forma grafica: (segue descrizione marchio).

Il marchio collettivo BANDE A SUD è utilizzato per:

1. l'organizzazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, legate alla tradizione bandistica;
2. la valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo delle tradizioni popolari ed artigianali salentine e i beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione di attività funzionali.

Nell'ambito delle dette finalità, il Marchio contraddistingue iniziative volte a:

- l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dell'evento con eventi di spettacolo, mostre, fiere, festival, congressi e convegni sul tema, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
- l'acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione degli immobili di interesse storico, artistico ed architettonico;

- gemellaggi ed incontri con altre comunità, anche al fine di promuovere reti e comunità di scambio di best practice amministrative;
 - realizzazione di campagne di informazione e di merchandising;
 - svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle dette finalità ed a realizzare economie di gestione, quali: la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti; la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi indicati.
3. gestire i propri servizi, dopo aver proceduto alla riforma del proprio Statuto, per tracciare in modo dettagliato ed autoapplicativo i principi e le regole che disciplinino le funzioni, a partire da quella di controllo sui servizi, sui livelli di prestazione, sulle forme di tutela dei diritti degli utenti, in quanto la legge statale non è più sufficiente a rispondere a queste esigenze;
 4. dettagliare i modelli concreti di gestione e di erogazione consequenziale, in quanto, come esplicitato dal comma 6 del nuovo art. 117 Cost., *“I Comuni ... hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni”*;
 5. esercitare concretamente la potestà regolativa autonoma (secondo sussidiarietà) rispetto alla legge, e rispetto alla

competenza integrativa della potestà legislativa delle Regioni, sempre in forza del nuovo art. 117 Cost..

6. rendere visibile il collegamento funzionale e strutturale e certificare la connessione dei processi sottesi a ciascun singolo protagonista del progetto.
7. contraddistinguere i servizi appartenenti alle classi di prodotti e servizi di cui alla Tabella allegata all'Accordo di Nizza e precisamente: n. 35, sotto la voce "lavori di ufficio", 41, sotto la voce "formazione", 45 sotto le voci "servizi giuridici" e "servizi che non possono essere classificati in altre classi";
8. consentire l'uso a soggetti pubblici interessati di metodologie innovative nella razionalizzazione e qualificazione dei processi normativi e regolativi interni ed esterni all'Ente.

Il marchio collettivo identifica uno strumento di sussidiarietà, necessario a legittimare le logiche di offerta dei servizi sul territorio anche in ragione del suo contenuto di certificazione di qualità dei processi.

Per ciascuna classe di servizio saranno adottati dal Comune, sotto forma di Comitato di Gestione del marchio, i protocolli tecnici sugli standard da offrire ai soggetti terzi per la ricerca, produzione, fornitura, presentazione, edizione, utilizzazione, formazione, personalizzazione delle attività inserite nel marchio.

Nell'utilizzo del marchio per o da parte di Enti Territoriali Locali, i protocolli devono:

- a) abilitare inedite forme di attività "non economiche" ma "ad impatto economico", come *spin off* o laboratori di impresa, utili a promuovere, con il supporto organizzativo o finanziario, iniziative culturali, promozionali, ricreative, occupazionali e di impresa sul territorio, con utili ricadute sulle politiche fiscali e di investimento del Comune;
- b) coinvolgere gli attori del territorio nelle iniziative culturali, sulla base di *standard* predefiniti di qualità ed affidabilità, previsti dai protocolli, nonché secondo percorsi di "informazione-formazione" (come tirocini, stage, formazione *on the job*), che garantiscano la valorizzazione delle potenzialità interne al territorio del Comune, compresi i dipendenti comunali;

- c) promuovere (in connessione con altre forme di tutela di qualità – come DOP, DOC, IGP ecc... -) forme di *project financing* e/o sponsorizzazione per la erogazione di servizi e/o cofinanziamento di progetti o partenariati/gemellaggi locali e/o esterni ecc...

I protocolli possono essere modificati dal Comitato di Gestione, allo scopo di adeguarne il contenuto agli obiettivi di tutela e promozione delle classi di servizi garantite dal marchio.

Le modalità contrattuali con cui i servizi si attivano tengono conto dei profili di “specificazione” (nel significato di cui all’art. 940 Cod.Civ.), “prestazione di materia” (*ex art. 2223 Cod.Civ.*), “utilizzo d’opera” (*ex 2581 Cod.Civ.*) del lavoro svolto. Inoltre, l’oggetto del contratto contempla:

- a) un cronogramma, con le scadenze e i diagrammi di flusso delle attività;
- b) i nessi funzionali con specifiche esigenze preventivamente o successivamente esplicitate.

Il marchio stesso, nelle sue due forme, è usato applicandolo come etichetta su opere, prodotti, materie, mezzi. involucri, incisioni, rilievi, supporti magnetici e informatici, e, altresì, su carta da lettere, stampati, *brochure*, buste, materiale per manifestazioni congressuali di qualsiasi genere, nonché sul sito del Comune www

Il marchio qui riportato è riprodotto in qualsiasi dimensione, qualsiasi colore ed in qualsiasi carattere di stampa.

Lecce, li _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI TREPUIZZI